

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX ART. 6 COMMA 1 D.LGS. 231/2001

di

COMEC S.R.L.

P.IVA 01166630226

Via E. Sestan n. 30 – 38121 Trento (TN)

1. REV. 00 MOGC APPROVATO IL

INDICE.
I. PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
1.1 GLOSSARIO	
1.2 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	
1.3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
1.4 SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 231/01	
1.5 I REATI PREVISTI DAL D.LGS 231/01 (REATI PRESUPPOSTO)	
2. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ	21
2.1 IDENTITÀ ISTITUZIONALE	
2.2 IL MODELLO DI GOVERNANCE DI COMEC S.R.L.	
2.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI COMEC S.R.L.	
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO	23
3.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEI MODELLI	
3.2 L'ADOZIONE FORMALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	
3.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	
3.4 ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO	
3.5 MODALITÀ DI MODIFICA, INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	
3.6 DIFFUSIONE DEL MODELLO	
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4.1 PREMESSA	
4.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ODV	
4.3 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ	
4.4 REVOCA, SOSPENSIONE E CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ODV	
4.5 FUNZIONI E COMPITI DELL'ODV	
4.6 REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	
5. IL CODICE ETICO	35
6. SISTEMA DISCIPLINARE	36
6.1 PREMESSA	
6.2 DESTINATARI E CRITERI DI APPLICAZIONE	
6.3 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	
6.4 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI	
6.5 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DELL'ODV	
6.6 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL REVISORE LEGALE	

II. PARTE SPECIALE – RISK MAP
PREMESSA

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01)	
2. REATI SOCIETARI (art. 25 <i>ter</i> d.lgs. 231/01)	
3. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 <i>septies</i> d.lgs. 231/01)	

4. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25 *octies* d.lgs. 231/01)
5. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 *bis* d.lgs. 231/01) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 *novies* d.lgs. 231/01)
6. REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies* d.lgs. 231/01)
7. DELITTI CONTRO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (art. 25 *duodecies* d.lgs. 231/01)
8. REATI TRIBUTARI (art. 25 *quinesdecies* d.lgs. 231/01)
9. REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art. 25 *decies* d.lgs. 231/01)
10. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 *bis* d.lgs. 231/01) – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 *octies.1* d.lgs. 231/2001) – REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art. 25 *bis.1.* d.lgs. 231/01)
11. REATI PRESUPPOSTO A RISCHIO ASSENTE O NON CONFIGURABILI

ALLEGATI

1. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
2. MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AI SENSI UNI EN ISO 9001
3. VISURA CAMERALE COMEC S.R.L.
4. ORGANIGRAMMA COMEC S.R.L.
5. CODICE ETICO
6. REGOLAMENTO AZIENDALE
7. FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE MOGC DA PARTE DEI DIPENDENTI
8. FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE MOGC DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
9. FAC-SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL MODELLO ALL'ODV
10. FAC-SIMILE MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI DEL MODELLO ALL'ODV

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta di COMEC S.R.L. di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" - nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

PARTE GENERALE

DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Glossario.

- **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:** introdotta nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 231/01, si tratta di una particolare forma di responsabilità a carico degli enti dotati di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un soggetto apicale o un sottoposto dell'ente commette uno dei reati c.d. presupposto specificamente previsti dal d.lgs. citato qualora dalla commissione del fatto l'ente tragga un vantaggio o abbia avuto un interesse alla sua commissione del reato.
- **INTERESSE:** è l'indebito arricchimento ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza dev'essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata e pertanto indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.
- **VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev'essere accertato dopo la commissione del reato.
- **SOGGETTO APICALE:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso.
- **SOGGETTO SUBORDINATO:** si definisce tale il soggetto sottoposto alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.
- **CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione a favore dello Stato di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
- **DESTINATARIO:** è il soggetto a cui il Modello di organizzazione si rivolge e cui vengono imposti determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente o un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno (consulenti, fornitori e partners).

1.2 La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", emanato l'8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni specifici reati commessi nel loro interesse o vantaggio da determinati soggetti.

I destinatari delle disposizioni del d.lgs. 231/01 sono quindi tutte le persone giuridiche private riconosciute (fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone e di capitali, nessuna esclusa, nemmeno quelle di fatto, gli enti pubblici economici, tra cui le agenzie pubbliche (ASL, enti strumentali delle Regioni o degli enti locali), nonché le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici.

Considerato che, in precedenza, il principio di personalità della responsabilità penale escludeva gli enti da ogni sanzione penale diversa dal risarcimento dell'eventuale danno, la novità introdotta dal d.lgs. 231/01 consiste dunque nell'ampliamento della responsabilità in sede penale a carico degli enti per una serie tassativamente determinata di reati:

- commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti;
- da persone che rivestono funzioni apicali all'interno dell'ente;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

In questa sede è bene precisare quindi che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta è stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali che vengono individuate in due categorie:

1. soggetti in c.d. posizione apicale, cioè i vertici dell'azienda;
2. soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente, tuttavia ai sensi dell'art. 6 c. 1 d.lgs. 231/01, la società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei MOGC nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'ODV);
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i MOGC;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

Non vi è invece alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti c.d. subordinati, poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza, tuttavia tale inosservanza è esclusa *ex lege* se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un MOGC idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In definitiva, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'ente, prima della commissione del reato, di MOGC idonei a prevenire la

realizzazione degli illeciti penali considerati dal d.lgs. 231/01 è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per esonerare l'ente da responsabilità.

Occorre infine precisare che tale peculiare forma di responsabilità a carico degli enti si aggiunge sempre a quella penale e civile della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

1.3 Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza (ODV).

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) è un documento aziendale che riveste le forme del regolamento interno che, in quanto tale, richiede di essere adottato dall'ente in modo formale.

Il d.lgs. 231/01 prevede che il MOGC per essere efficientemente attuato debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati c.d. presupposto (c.d. mappatura del rischio);
- prevedere, in relazione alla natura, dimensione e attività svolta dall'ente, specifici protocolli idonei a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, nonché programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere risorse finanziarie da destinare alla gestione della prevenzione della commissione dei reati c.d. presupposti a rischio;
- prevedere obblighi di informazione del personale nei confronti dell'ODV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOGC;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

1.4 Sanzioni previste dal d.lgs. 231/01.

L'ente che sia riconosciuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/01 è soggetto a:

a) Sanzione pecuniaria

Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 231/01 la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato c.d. presupposto e l'ente non ha adottato un Modello organizzativo oppure ha adottato un MOGC non idoneo ad evitare la commissione dell'illecito penale.

La sanzione pecuniaria viene quantificata secondo un sistema di quote che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000 ed il cui valore oscilla da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. La determinazione dell'importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice che valuta ex art. 11 le condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12 la sanzione viene ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato e reso operativo un MOGC idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrano entrambe le precedenti condizioni la sanzione viene ridotta dalla metà ai due terzi, ma in ogni caso la sanzione pecuniaria non potrà essere inferiore ad € 10.329,00.

La sanzione pecuniaria è invece ridotta della metà e non potrà essere superiore a € 103.291,32 se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

b) Sanzione interdittiva

Le sanzioni interdittive possono essere comminate in aggiunta alla sanzione pecuniaria e sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dette sanzioni vengono irrogate quando ve ne sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto e qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice che dovrà seguire i citati criteri indicati dall'art. 11.

In ogni caso, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 c. 5 per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, le sanzioni interdittive devono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

A norma del successivo art. 17 invece, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano allorquando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In ogni caso le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'art. 12 c. 1 ovvero

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è considerabile di particolare tenuità.

c) Confisca del prezzo o del profitto del reato

La confisca è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

d) Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza può essere disposta in caso di pena interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del Comune dove l'ente ha la sede principale e a spese dell'ente medesimo.

1.5 Reati previsti dal d.lgs. 231/01 (reati presupposto).

A seguito delle modifiche apportate nel corso degli anni, il quadro originario dei reati che possono dare origine a responsabilità penale degli enti si è progressivamente ampliato e attualmente contempla le seguenti figure:

A - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01).

- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'UE (art. 316 *ter* c.p.);

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Reati di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Frode per il conseguimento di Fondi europei per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge n. 898/1986).

B - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* d.lgs. 231/01).

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqüies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqüies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqüies* c.p.);

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Reati in materia di cybersecurity di cui all'art. 1 c. 11 D.L. n. 105/2019.

C. Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* d.lgs. 231/01).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, massa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 c. 3 L. 110/75 (art. 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p.).

D - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* d.lgs. 231/01).

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per fabbricazione carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E – Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1* d.lgs. 231/01).

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

F - Reati societari (art. 25 *ter* d.lgs. 231/01).

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 *bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, c. 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, c. 3, c.c.);
- Istigazione del reato di corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.).

G - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* d.lgs 231/01).

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, New York 09.12.1999.

H – Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* d.lgs 231/01).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

I – Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* d.lgs 231/01).

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

J - Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 *sexies* d.lgs. 231/01).

- Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 *bis* d.lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 *ter* d.lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate o comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui al reg. UE n. 596/2014 (art. 187 *quinquies* d.lgs. 58/1998). In relazione a tali illeciti si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 d.lgs 231/01.

K - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* d.lgs. 231/01).

- Omicidio colposo (art. 589, c. 2, c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, c. 3, c.p.).

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

L - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* d.lgs. 231/01).

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

M - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1* d.lgs. 231/01).

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

N - Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* d.lgs. 231/01).

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 c. 1 lett. *a-bis*), L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171 c. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* c. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* c. 2, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate

o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter*, L. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171 *septies*, L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, L. 633/1941).

O – Intralcio alla giustizia (art. 25 *decies* d.lgs. 231/01).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);

P. Reati ambientali (art. 25 *undecies* d.lgs. 231/01).

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso aggravata dallo scopo di ledere il bene ambiente (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente, art. 137, cc. 2 e 3, d.lgs. 152/2006);
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, c. 5, primo e secondo periodo, d.lgs. 152/2006);
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, c. 11, d.lgs. 152/2006);

- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, c. 13, d.lgs. 152/2006);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/2006);
- L'art. 256-bis, c. 3, d.lgs. 152/2006 rubricato "*Combustione illecita di rifiuti*" prevede quanto segue: *«La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 (n.d.r. appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata) è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»*;
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c. 3, primo e secondo periodo, d.lgs. 152/2006);
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, c. 4, d.lgs. 152/2006);
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, c. 5, d.lgs. 152/2006);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c. 6, d.lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, cc. 1 e 2, d.lgs. 152/2006);
- Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, c. 4, secondo periodo, e art. 260-bis, cc. 6 e 7, d.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1, d.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006);
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, c. 8, d.lgs. 152/2006);
- Inquinamento atmosferico (art. 279, c. 5, d.lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, cc. 1 e 2, art. 2, cc. 1 e 2 e art. 6, c. 4, L. n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis, L. n. 150/1992);
- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, c. 6, L. n. 549/1993);
- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, cc. 1 e 2, d.lgs. 202/2007);
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, cc. 1 e 2, d.lgs. 202/2007).

Q. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge n. 146/2006).

L'art. 3 della Legge n. 146/2006 ha definito il reato transnazionale come quella fattispecie criminosa in cui risulti coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della Legge n. 146/2006 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali individuando quali reati presupposto rilevanti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* T.U. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, T.U. 286/1998).

R. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* d.lgs. 231/01).

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 *bis*, d.lgs. 286/1998):
«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale».*

- Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, cc. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. 286/1998):

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero

compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

S. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies d.lgs. 231/01).

• Art. 3 c. 3-bis della L. n. 654/1975 che punisce la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o alla violenza, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della L. n. 232/1999).

Articolo abrogato dall'art. 7 c. 1 lett. c), d.lgs. 21/2018 perciò, in mancanza di appropriato coordinamento normativo, si ritiene che il richiamo vada riferito all'attuale art. 604 bis c. 3 c.p..

T. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies d.lgs. 231/01).

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000».

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

«Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000».

U. Reati tributari (art. 25 *quiquiesdecies* d.lgs. 231/01).

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, cc. 1 e 2-*bis*, d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, cc. 1 e 2-*bis*, d.lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal d.lgs. 74/2000 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:
 - a) per il delitto di dichiarazione infedele (art. 4), la sanzione pecuniaria fino a 300 quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5), la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione (art. 10 *quater*), la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

V. Reati a carico degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

L'art. 12 L. n. 9/2013 ha previsto quanto segue:

«1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile».

Z. Reati di contrabbando ex D.P.R. n. 43/1973 (art. 25 *sexiesdecies* d.lgs. 231/01).

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
- Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
- Altri casi di contrabbando (art. 292);

Solo se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a €. 10.000,00.

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* e *ter*);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*);
- Contrabbando aggravato (art. 295) che prevede che:

«Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100.000,00 euro.
- Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 50.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro».

2. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

Si rimanda per il presente punto al Manuale del sistema di gestione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 (ALLEGATO 2) e alla Visura camerale aggiornata allegati al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO 3).

2.1 Identità istituzionale.

COMEC S.R.L. è nata nel 1987 e ha per oggetto sociale la costruzioni e le lavorazioni meccaniche in genere, oltre alla realizzazione di automatismi industriali con relativa progettazione e impiantistica pneumatica, oleodinamica ed elettronica.

COMEC S.R.L. è un'azienda efficace nella meccanica di alta precisione, specializzata nella costruzione di particolari meccanici, nella progettazione e realizzazione di attrezzature, nella revisione e manutenzione di attrezzature e macchine per l'industria, nonché nell'affilatura di lame industriali per taglio carta, cesoie, macinatori di prodotti plastici, rasa-ghiaccio

La sede legale e produttiva di COMEC S.R.L. è in Trento via E. Sestan n. 30, l'indirizzo di posta elettronica certificata è comunicazioni@pec.comec.it e il sito internet aziendale è www.comec.tech.

2.2 Il modello di governance di COMEC S.R.L.

COMEC S.R.L. è una società a responsabilità limitata con Amministratore Unico, il Sig. Giovanni Mirandola, cui spetta anche la legale rappresentanza della società.

COMEC S.R.L. adotta il principio di separazione delle funzioni.

I processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolti da più soggetti in modo da garantire all'interno di uno stesso macro-processo indipendenza e obiettività nell'esecuzione dello stesso. In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi, di spesa e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate.

Ogni operazione gestionale e amministrativa viene documentata ed è tracciabile in modo da poter sempre effettuare controlli *ex post* in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni che hanno determinato quell'operazione e individuare così le eventuali differenti responsabilità, anche ai fini della prevenzione dei reati contemplati dalla c.d. normativa 231.

2.3 L'assetto organizzativo di COMEC S.R.L.

1) Amministratore unico, Datore di lavoro	MIRANDOLA GIOVANNI
2) Direzione Generale	CETTO VALERIO
3) Delegato sicurezza e ambiente	MIRANDOLA ALBERTO
4) RSPP	VALCANOVER EDOARDO
5) Responsabile Sistema Gestione Qualità	CETTO VALERIO
6) Area Commerciale	CETTO VALERIO FORNER HERMAN
7) Area Amministrativa	BERTOTTI CARLA
8) Ufficio Personale	MIRANDOLA ALBERTO
9) Responsabile di produzione	FORNER HERMAN
10) Ufficio Tecnico	ANGELI CLAUDIO

La direzione ha formalizzato un organigramma delle funzioni aziendali ritenute necessarie in cui sono stabilite le funzioni principali e i nominativi associati (ALLEGATO 4).

La Direzione provvede ad informare i propri dipendenti e collaboratori circa la struttura organizzativa aziendale mediante:

- momenti di riunione verbalizzati;
- esposizione dell'organigramma nominativo nella bacheca aziendale;
- incontri personali di informazione.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Obiettivi e finalità perseguite con l'adozione del Modello.

COMEC S.R.L., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nell'esecuzione del proprio oggetto sociale, ha deciso di avviare, a tutela della propria posizione ed immagine, un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi con l'obiettivo di elaborare un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca – tendenzialmente eliminandolo – il rischio di commissione di reati e comportamenti illeciti nei processi aziendali c.d. a rischio adeguandosi alla normativa di cui al d.lgs. 231/01.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di MOGC allineati alle prescrizioni normative possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di COMEC S.R.L. affinché tengano comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie attività e funzioni, nonché un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Attraverso l'adozione del presente MOGC COMEC S.R.L. si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti;
- migliorare l'organizzazione aziendale al fine di ridurre fino ad eliminare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle parti interessate alle attività svolte dall'azienda;
- attuare, implementare e mantenere un sistema di gestione e sicurezza in un'ottica di continuo miglioramento a costante tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tutti;
- determinare in tutti coloro che operano per conto di COMEC S.R.L. la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del MOGC, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative di carattere personale;
- ribadire che eventuali comportamenti contrari alla normativa 231 e alle disposizioni del MOGC sono fortemente condannati dalla società in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui COMEC S.R.L. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- garantire un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri e delle funzioni aziendali che assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità, l'oggettivizzazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni nonché la tracciabilità delle stesse;
- consentire, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività a rischio, all'informazione sistematica e alla formazione del personale, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati c.d. presupposto nonché sanzionare eventuali comportamenti contrari al MOGC.

In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 231/01 COMEC S.R.L. ha affidato ad un apposito organismo aziendale l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza (ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne l'aggiornamento ove dovesse emergere la necessità di apportarvi correzioni, modifiche o adeguamenti.

Per quanto concerne i dettagli in merito all'Organismo di Vigilanza nominato dalla società si veda *infra* punto n. 4 Parte Generale.

3.2 L'adozione formale del Modello Organizzativo.

Il presente MOGC è stato predisposto da COMEC S.R.L. con l'assistenza e consulenza delle strutture aziendali interne e di professionisti esterni sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa 231, dalle Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in materia.

Il lavoro si è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) *Mappatura dei processi aziendali a rischio*: individuazione dei processi operativi sensibili ovvero di quelli nel cui ambito, per loro natura, potrebbe essere più probabile la commissione dei reati c.d. presupposto di cui al d.lgs. 231/01, esame della documentazione di rilievo, interviste con le figure aziendali chiave;
- 2) *Gap analysis*: verifica delle procedure aziendali esistenti ed identificazione delle azioni di miglioramento, individuando modifiche ed integrazioni necessarie o ritenute opportune;
- 3) *Predisposizione del MOGC e della Risk Map aziendale*;
- 4) Creazione di un *Codice Etico aziendale*, ovvero di regole etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto del patrimonio valoriale sociale;
- 5) *Esame e approvazione da parte dell'organo amministrativo*;
- 6) *Conferimento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza*;
- 7) *Attività di sensibilizzazione e diffusione* a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle nuove procedure istituite.

3.3 Elementi fondamentali del Modello.

Il presente MOGC descrive e analizza i seguenti elementi:

- le attività svolte da COMEC S.R.L. in relazione al proprio oggetto sociale e le aree di rischio di reato;
- le procedure adottate da COMEC S.R.L. per prevenire i reati c.d. presupposto ovvero le procedure atte a disciplinare le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato;
- i meccanismi sanzionatori in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal MOGC;
- la composizione e il funzionamento dell'ODV deputato al controllo ed al monitoraggio della corretta applicazione del MOGC medesimo;
- il sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'ODV da parte del personale e della struttura dell'ente e viceversa;
- le procedure di verifica periodica e di revisione dell'efficacia del MOGC;
- il Codice Etico adottato da COMEC S.R.L..

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale".

La Parte Generale descrive il contenuto del d.lgs. 231/2001, le finalità perseguite da COMEC S.R.L. attraverso l'adozione del MOGC, contiene le regole sul funzionamento dell'ODV, il sistema disciplinare ed alcune disposizioni relative alla diffusione del modello (*requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), d), e) d.lgs. 231/01*).

La Parte Speciale è stata invece strutturata nelle forme di una Risk Map ovvero un documento che, redatto all'esito degli audit e dell'analisi dei documenti aziendali, prende in considerazione le attività per le quali è stato rilevato un rischio non trascurabile di commissione di uno dei c.d. reati presupposto, individua gli specifici protocolli e procedure dirette a prevenire i predetti reati e suggerisce le misure da introdurre, migliorare o implementare (*requisiti richiesti dall'art. 6, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. 231/01*).

Va inoltre segnalato che il sistema di controllo interno di COMEC S.R.L., in aggiunta, si compone anche dei seguenti documenti allegati quali parti integranti del presente Modello:

1. Manuale del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL);
2. Manuale del sistema di gestione ai sensi della normativa ISO 9001 e 45001;
3. Documento di valutazione dei rischi (DVR);
3. Registro della Sicurezza Antincendio;
4. Codice Etico;
5. Regolamento aziendale.

3.4 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del Modello.

Come previsto dal d.lgs. 231/01 l'attuazione del MOGC è rimessa alla responsabilità di COMEC S.R.L..

Ferma la responsabilità dell'organo amministrativo, sarà infatti compito specifico dell'ODV verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del Modello in relazione alle specifiche attività aziendali, comunicando le risultanze dell'attività di vigilanza all'organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6 c. 1 lett. b) d.lgs. 231/01 il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- a) verifiche ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree aziendali e al tipo di reato preso in considerazione;
- b) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del MOGC, sulla sua diffusione e necessità di aggiornamento;
- c) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'ODV e dagli altri soggetti interessati, nonché degli eventi e degli episodi considerati maggiormente rischiosi.

3.5 Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello.

Il Modello è stato costruito sulla base della situazione attuale delle attività e dei processi operativi di COMEC S.R.L..

In conformità all'art. 6 c. 1 lett. a) d.lgs. 231/01 le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative, organizzative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo di COMEC S.R.L. previo parere non vincolante dell'ODV.

L'ODV verifica quindi la rispondenza del MOGC alle esigenze della società per poi proporre al vaglio dell'organo amministrativo le integrazioni e modifiche ritenute opportune.

Dell'avvenuto aggiornamento del Modello vengono adeguatamente informati tutti i destinatari.

3.6 Diffusione del Modello.

La società si impegna a garantire l'effettiva conoscenza e diffusione del presente Modello e del Codice Etico all'interno del contesto aziendale.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i dipendenti e agli organi sociali della società mediante messaggio di posta elettronica, altra forma di comunicazione telematica o affissione di avviso sulla bacheca aziendale.

Per assicurare la necessaria pubblicità, il MOGC e il Codice Etico nella loro ultima versione aggiornata vengono pubblicati sul sito web di COMEC S.R.L. (www.comec.tech) e conservati nell'archivio informatico aziendale.

Una copia cartacea del MOGC con i relativi allegati è altresì conservata presso la sede legale della società a disposizione dei dipendenti, dei consulenti, dei clienti, dei fornitori, degli organi sociali e di tutti i destinatari del Modello che potranno consultarla a semplice richiesta, purché in orario d'ufficio. La formazione e la costante informazione del personale e di tutti i destinatari cui il Modello si rivolge sono altresì aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione introdotto. Per tale ragione la Direzione annualmente pianifica specifici incontri formativi a partecipazione obbligatoria da effettuarsi attraverso sessioni in aula o in videoconferenza con l'obiettivo di illustrare il contenuto del presente Modello e questionari di verifica del grado di apprendimento dei partecipanti.

L'ODV, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti incontri formativi.

COMEC S.R.L. promuove la conoscenza e l'impegno dei nuovi assunti e dei collaboratori esterni (agenti, clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti etc.) all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico consegnando loro un apposito modulo informativo con dichiarazione di presa visione ed accettazione del MOGC (ALLEGATI 7 e 8) contenente altresì specifico rinvio ai documenti pubblicati sul sito web aziendale o conservati in cartaceo presso la sede legale.

Ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che attribuiscono alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs 231/01 e delle norme di legge vigenti e che consentano alla società di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni ed allo spirito del vigente MOGC, fatta salva la possibilità per COMEC S.R.L. di richiedere gli eventuali danni subiti.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 Premessa.

Con l'adozione del Modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. 231/01 viene istituito l'Organismo di Vigilanza, organo esterno a COMEC S.R.L. dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, efficacia e applicazione del MOGC.

Secondo le previsioni normative l'ODV deve essere un organismo esterno alla società, estraneo alla Direzione aziendale, dotato di:

- Autonomia e indipendenza

L'ODV non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico bensì collabora con la Direzione aziendale al fine di promuovere un'effettiva ed efficace attuazione del MOGC.

Le attività dell'ODV non possono essere sindacate da alcuna struttura aziendale, fermo restando che l'organo amministrativo, in quanto responsabile del funzionamento e dell'efficacia del MOGC, rimane in ogni caso competente a valutarne l'adeguatezza dell'operato.

In virtù dei predetti principi di autonomia e indipendenza, il componente dell'ODV non può trovarsi in posizione di conflitto di interessi con la società, pena la sua revoca dall'incarico. Per tale ragione è fatto divieto al componente dell'ODV di intrattenere rapporti commerciali con la società che comportino un volume di affari superiore al 5% del proprio fatturato annuo complessivo.

Infine, proprio per consentire all'ODV la piena ed effettiva operatività, COMEC S.R.L. si impegna a dotare quest'ultimo di adeguati mezzi logistici e finanziari (ad es. per consulenze esterne, trasferte, etc.). La Direzione a tal fine garantisce all'ODV un fondo spese annuo di €. 3.000,00 (tremila) da utilizzare esclusivamente per ragioni d'incarico che potrà, in caso di necessità, essere integrato a semplice richiesta dell'ODV. Tale fondo spese sarà soggetto a rendicontazione annuale da parte dell'ODV in caso di utilizzo e le somme non spese nel corso dell'anno verranno accantonate per la ricostituzione a nuovo del budget per l'anno successivo.

- Professionalità

Il componente dell'ODV deve essere dotato di un bagaglio di strumenti e conoscenze tecniche coerenti con lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo propria dell'organo.

- Continuità di azione

È importante che l'ODV vigili costantemente sul rispetto del MOGC, verifichi assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicuri il suo continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per il personale e i vertici aziendali.

4.2 Composizione e nomina dell'ODV.

COMEC S.R.L., in considerazione della specificità dei compiti che il d.lgs. 231/01 attribuisce all'Organismo di vigilanza, ritiene opportuno optare per una struttura collegiale dell'ODV.

L'ODV di COMEC S.R.L. sarà pertanto formato da un unico componente che dovrà offrire garanzia di indipendenza, professionalità e competenza in materia economico-finanziaria e giuridica, con ampia conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei suoi processi.

L'ODV viene nominato e revocato dall'organo amministrativo con apposita delibera e la sua carica ha una durata di tre anni, sempre rinnovabile. L'ODV decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo ODV nominato.

Dell'avvenuta nomina dell'ODV, dei suoi poteri, responsabilità, competenze, oltre che delle modalità per poter effettuare allo stesso segnalazioni di difformità rispetto al MOGC saranno prontamente e adeguatamente informati tutti i livelli aziendali.

Con la delibera di nomina vengono stabiliti altresì il compenso annuale e gli eventuali rimborsi spese da corrispondere al componente dell'Organismo di vigilanza.

La struttura dell'Organismo di Vigilanza di COMEC S.R.L. viene individuata come segue:

<i>Sede ODV</i>	38121 - Trento (TN), Via E. Sestan n. 30
<i>Presidente</i>	COMPONENTE UNICO AVV. GIACOMO MERLO

4.3 Cause di incompatibilità.

La nomina dell'ODV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità. All'atto del conferimento dell'incarico la persona designata deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di cause di incompatibilità, quali:

- situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con la società tali da pregiudicare i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti;
- aver ricoperto nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro di ODV funzioni di amministrazione di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- salvi gli effetti della riabilitazione, essere stati condannati in Italia o all'estero con sentenza di condanna passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
 - per alcuno dei delitti richiamati dal d.lgs. 231/01;
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare);
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo comunque incidente sulla moralità professionale.
- essere stati condannati in Italia o all'estero con sentenza di condanna passata in giudicato a una pena che comporti la sanzione accessoria dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - aver ricoperto nei tre esercizi precedenti alla nomina il ruolo di membro di ODV in seno a enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 d.lgs. 231/01.

I componenti dell'ODV si impegnano a comunicare tempestivamente alla società eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto quanto dichiarato all'atto della nomina. La società si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate e alla loro permanenza durante tutto lo svolgimento dell'incarico dell'ODV.

4.4 Revoca, sospensione e cessazione anticipata dell'ODV.

La revoca del componente dell'ODV può avvenire unicamente per giusta causa mediante apposita delibera dell'organo amministrativo con cui si provvede alla nomina del sostituto.

Per "giusta causa" di revoca si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità tra quelli citati al paragrafo precedente;
- una grave negligenza o imperizia nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 1 lett. d) d.lgs. 231/01 risultante da una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti passata in giudicato emessa nei confronti della società ai sensi del d.lgs. 231/01;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione che devono essere propri dell'ODV.

Il componente dell'ODV, oltre che per revoca, cessa il proprio incarico per rinuncia o sopravvenuta incapacità. In tali casi l'organo amministrativo provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.

Sono invece causa di decadenza dall'incarico di componente dell'ODV la morte nonché la sopravvenuta incapacità o infermità tale da non poter attendere all'espletamento dell'incarico. In casi di particolare gravità, l'organo amministrativo può anche disporre la sospensione dei poteri dell'intero ODV nominato e la nomina di un ODV *ad interim*.

4.5 Funzioni e compiti dell'ODV.

L'ODV non ha compiti operativi né può assumere decisioni, neppure di tipo impeditivo o sanzionatorio, relativamente allo svolgimento delle attività dell'ente.

L'ODV ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilare:

- sull'osservanza del Codice Etico e del MOGC da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei collaboratori e dei destinatari tutti;
- sull'efficacia del Codice Etico e del MOGC in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01 con verifica della coerenza tra prassi concretamente adottate e obblighi e procedure previste nel Modello;
- sull'opportunità di aggiornamento del Codice Etico e del MOGC laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali o normative. In proposito si ricorda che all'aggiornamento del MOGC provvede l'organo amministrativo su proposta dell'ODV.

Per svolgere queste funzioni l'ODV può:

- a) attuare le procedure di controllo previste dal MOGC, condurre ricognizioni periodiche sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei processi sensibili e delle attività a rischio, coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività sensibili in relazione alle procedure stabilite nel MOGC nonché verificare periodicamente la reale capacità del Modello riguardo alla prevenzione dei reati c.d. presupposto;
- b) all'esito dell'attività di verifica esprimere pareri all'organo amministrativo in merito alla revisione delle più rilevanti prassi e procedure aziendali allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello;
- c) attivare e svolgere indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del MOGC nell'ambito di attività pianificate o a seguito di segnalazioni ricevute;
- d) monitorare le iniziative aziendali per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, coordinarsi con la Direzione per la pianificazione dei programmi di formazione del personale e per la definizione del contenuto di comunicazioni dirette a dipendenti, collaboratori e destinatari del Modello finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione in tema di normativa 231;
- e) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche in relazione a cambiamenti normativi e trasformazioni della struttura e del funzionamento organizzativo aziendale;

- f) verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello;
- g) relazionarsi con l'organo amministrativo per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari relative a violazioni e/o omissioni delle disposizioni contenute nel MOGC e nel Codice Etico, ferma restando la competenza dell'organo amministrativo per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni.

L'ODV almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo ritenga opportuno riferisce tramite relazione scritta all'organo amministrativo:

- l'esito dell'attività di monitoraggio e le azioni intraprese dall'ODV nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di prassi interne sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi eventualmente richiesti all'organo amministrativo con l'indicazione di quelli sui quali si è intervenuto e di quelli cui l'organo di vertice ha deciso di non dare corso;
- eventuali proposte di interventi correttivi e migliorativi da suggerire.

L'ODV può in qualsiasi momento essere convocato dall'organo amministrativo per riferire in merito al funzionamento del MOGC o ad altre situazione specifiche. L'ODV, a sua volta, ha sempre la facoltà di richiedere un incontro con l'organo di vertice. Gli incontri sono verbalizzati e le copie dei verbali vengono archiviate nel database dell'ODV.

4.6 Reporting all'Organismo di Vigilanza.

L'ODV effettua periodicamente controlli – a campione o su segnalazione – sulle attività connesse ai c.d. processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine viene garantito all'ODV libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante ed è fatto obbligo a qualunque funzione aziendale e a tutti i destinatari del Modello di tenere tempestivamente informato l'Organismo in ordine a:

- Ogni violazione o sospetto di violazione, inidoneità o inefficacia del MOGC o del Codice Etico;
- Comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'azienda o altri eventi o circostanze che possono esporre COMEC S.R.L. al rischio di commissione di uno dei reati c.d. presupposto;
- Provvedimenti o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al d.lgs. 231/01 che in qualche modo coinvolgano la società;
- Notizie relative ad attività ispettive o verifiche intraprese da pubblici uffici (Asl, Direzione Provinciale del lavoro, etc.);

- Rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali o consulenti esterni nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d.lgs. n. 231/01;
- Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti della società in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal d.lgs. 231/01;
- Notizie relative a procedimenti disciplinari interni per violazioni del Codice Etico o del Modello, o comunque legati alla violazione di regole di comportamento nell'ambito dei processi sensibili, e relativo esito (sanzione o archiviazione);
- Notizie relative ad operazioni straordinarie, modifiche statutarie, variazioni nell'organigramma o nell'assetto organizzativo ed eventuali modifiche apportate al sistema di deleghe e di funzioni;
- Notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione collegate all'esercizio delle attività aziendali, ivi comprese richieste di finanziamento o agevolazioni avviate presso organismi pubblici;
- Notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti di entità non trascurabile per conseguenze o modalità o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali;
- Qualsiasi variazione delle attività svolte da COMEC S.R.L. che possano comportare variazioni nelle aree di rischio.

Quanto alle segnalazioni valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- le segnalazioni devono essere segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOGC di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della società. Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate è soggetto alla sanzione disciplinare del rimprovero scritto e, in casi di estrema gravità o reiterazione del fatto, al licenziamento;
- i dipendenti e i collaboratori che hanno una funzione di coordinamento del personale hanno l'obbligo di segnalare all'ODV le violazioni del Modello commesse dai dipendenti e collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente;
- i consulenti, i fornitori e i partner effettuano le segnalazioni direttamente all'ODV. Nei contratti che legano tali soggetti all'azienda è infatti previsto l'inserimento di specifiche clausole che danno atto della conoscenza del MOGC, degli obblighi di segnalazione all'ODV, dell'impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/01, disciplinando al contempo le relative sanzioni in caso di mancato rispetto del Modello.

Tutte le segnalazioni devono essere inviate all'ODV in forma scritta e preferibilmente non anonima.

A tal fine è stato predisposto un apposito modello per le segnalazioni (ALLEGATO 9) da completare e spedire a mezzo posta raccomandata all'indirizzo della sede dell'ODV o a mezzo email all'indirizzo odv@comec.tech che viene attivato e gestito in autonomia dall'Organismo di vigilanza.

In aggiunta, per le comunicazioni e segnalazioni all'ODV, potrà essere utilizzata anche la cassetta postale sigillata che è stata collocata all'interno della sede legale della società in luogo visibile, ben segnalato e facilmente accessibile a tutti. Le chiavi di tale cassetta sono conservate dal Presidente dell'ODV, il quale periodicamente ne controlla il contenuto.

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute e decide se procedere o meno ad una indagine interna.

In tal caso, l'ODV può avvalersi, ove necessario, del supporto del personale di COMEC S.R.L., di consulenti esterni, di cui provvede a sostenere il relativo compenso, e può eventualmente decidere di ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

L'ODV informa del risultato dell'attività ispettiva l'organo amministrativo che, se del caso, provvede ad applicare eventuali provvedimenti disciplinari in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale.

L'ODV deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni di cui vengono in possesso – specie se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello – che verranno trattate in conformità con la legislazione vigente in materia di privacy e protezione dei dati, pena la decadenza dall'incarico.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, pena l'adozione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto o, in casi estremi o di reiterazione del fatto, del licenziamento.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di competenza oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio eventualmente comminato al soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'ODV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell'ODV in un apposito database (informatico o cartaceo). L'accesso al database è consentito esclusivamente al componente dell'ODV e suoi ausiliari autorizzati.

5. CODICE ETICO

COMEC S.R.L., al fine di consolidare la propria affidabilità all'interno del contesto civile ed economico in cui opera, ha deciso di adottare il Codice Etico qui ALLEGATO 5 che va a costituire documento integrante del sistema di MOGC adottato.

L'importanza del Codice Etico è infatti rimarcata dalle stesse indicazioni del d.lgs. 231/01, che conferma la centralità di tale documento nel sistema di controllo interno delle società proprio al fine di scongiurare la realizzazione dei reati c.d. presupposto.

L'allegato Codice Etico definisce un sistema di regole, etiche e sociali, al quale si devono attenere tutti coloro che operano in nome e per conto della società, sia con riferimento ai rapporti interni che nei confronti di soggetti esterni. Con esso la società si pone quindi l'obiettivo di orientare i comportamenti dei propri organi societari, dei loro singoli componenti, dei dipendenti e collaboratori ai valori etici nello svolgimento dell'attività aziendale, vietando nel contempo ogni comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente l'azienda.

Il Codice Etico, così come il MOGC, deve essere periodicamente aggiornato ed adeguato in caso di modifiche normative, violazioni del Modello, rilievi sull'efficacia del MOGC e modifiche della struttura organizzativa della società. L'aggiornamento del Codice Etico spetta all'organo amministrativo su proposta dell'ODV. Dell'avvenuto aggiornamento vengono prontamente ed adeguatamente informati tutti gli interessati e i destinatari (organi, dirigenti, responsabili, dipendenti e collaboratori, nonché fornitori e partners).

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Premessa.

Ai sensi degli artt. 6 c. 2 lett. e) e 7 c. 4 lett. b) d.lgs 231/01 i sistemi interni di organizzazione, gestione e controllo possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Il sistema disciplinare di seguito delineato è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure indicati nel MOGC – compresi i relativi allegati e il Codice Etico che ne costituiscono parte integrante – da parte tanto dei dipendenti quanto dei collaboratori e terzi che operano per conto della società, prevedendo sanzioni di carattere disciplinare e di carattere contrattuale e negoziale.

In particolare, a titolo esemplificativo, sono sottoposte al sistema disciplinare le seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle procedure a cui il Modello fa riferimento;
- b) violazione o elusione del sistema di controllo posto in essere (protocolli);
- c) inosservanza del sistema delle deleghe;
- d) omessa vigilanza da parte dei soggetti apicali sui loro sottoposti;
- e) inosservanza degli obblighi di informazione verso l'ODV predisposti nel Modello;
- f) inosservanza da parte dell'ODV dei propri doveri di funzione.

L'accertamento delle violazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza esclusiva dell'Amministratore unico.

Il procedimento disciplinare può essere avviato su impulso dell'ODV, sulla base di indagini relative a segnalazioni ricevute o a rilevamenti accertati nel corso delle attività di controllo e vigilanza espletate, o su diretto intervento dell'Amministratore unico, rilasciando adeguata informazione all'ODV.

L'ODV deve infatti essere coinvolto in ogni fase del processo sanzionatorio e disciplinare comminato e ciò al fine di acquisire informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni tra cui la verifica dell'efficacia dei protocolli e l'analisi di eventuali mutamenti nel sistema dei rischi.

Occorre precisare che i MOGC e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la cui violazione, ove constatata, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla effettiva punibilità dello stesso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde quindi dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale da parte dall'Autorità Giudiziaria.

Quanto alla vigilanza sul rispetto del MOGC e delle regole operative all'interno del sistema produttivo si individuano per i singoli punti vendita i gerenti degli stessi muniti dello specifico incarico.

COMEC S.R.L. si impegna a dare adeguata pubblicità al proprio sistema disciplinare con gli stessi strumenti e mezzi previsti per la divulgazione del MOGC e del Codice Etico aziendale.

6.2 Destinatari e criteri di applicazione.

Sono soggetti al sistema disciplinare:

- tutti i lavoratori dipendenti di COMEC S.R.L.;
- l'organo amministrativo;
- il Revisore legale (non presente);
- i consulenti, collaboratori e altri soggetti terzi;
- i componenti dell'ODV.

Il procedimento di contestazione degli illeciti disciplinari da parte di COMEC S.R.L. avviene mediante comunicazione scritta consegnata a mezzo lettera raccomandata, a mano, email o altro mezzo telematico idoneo a constatarne l'effettiva ricezione da parte del destinatario.

Il destinatario ha 5 (cinque) giorni di tempo dalla ricezione per far pervenire alla società le proprie giustificazioni scritte che verranno valutate dall'Amministratore unico preliminarmente all'irrogazione dell'eventuale sanzione disciplinare che, nella valutazione di proporzionalità, terrà conto dei seguenti elementi:

- posizione funzionale occupata (tipologia di compiti e mansioni affidate);
- grado di intenzionalità delle violazioni commesse;
- livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- entità e gravità delle conseguenze prodotte;
- eventuale recidiva e comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione.

6.3 Sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente.

Le procedure e le regole previste dal Codice Etico e dal MOGC costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c., pertanto la relativa violazione costituisce illecito disciplinare con le conseguenze previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Va precisato in ogni caso che il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il sistema più generale delle sanzioni relative ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente previsto dalle normative vigenti. La tipologia di sanzioni irrogabile è pertanto conforme ai dettami del CCNL applicabile e le singole sanzioni saranno definite in coerenza con l'art. 7 L. n. 300/70.

I provvedimenti disciplinari comminabili nei confronti dei dipendenti nei casi di violazione delle regole di condotta dedotte nel presente Modello sono:

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- multa di importo pari a 4 (quattro) ore di lavoro;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

In particolare:

- 1) il lavoratore che viola le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli) incorre nei provvedimenti di rimprovero, multa o sospensione, in relazione alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa;

- 2) il lavoratore che nell'espletamento di attività sensibili mette in atto comportamenti fraudolenti ossia diretti in maniera consapevole, chiara ed univoca alla violazione del Modello incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- 3) il lavoratore che nell'espletamento di attività sensibili, avendo messo in atto un comportamento fraudolento volto alla deliberata violazione del Modello e delle leggi vigenti, ha determinato l'applicazione a carico della società delle misure previste dal d.lgs. 231/01 incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

6.4 Sanzioni disciplinari nei confronti di consulenti, collaboratori ed altri soggetti terzi.

Ogni comportamento di collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi collegati a COMEC S.R.L. da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente posto in essere in violazione delle previsioni del d.lgs. 231/01 o del presente Modello e Codice Etico verrà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Tali violazioni, laddove accertate, potranno eventualmente determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivi danno alla società.

Ogni violazione messa in atto da parte di collaboratori, partner e fornitori è comunicata dall'ODV al responsabile dell'area cui il contratto o il rapporto si riferiscono.

Compete all'ODV valutare l'idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere, in caso di necessità, al loro eventuale aggiornamento.

6.5 Sanzioni disciplinari nei confronti dell'organo amministrativo e dell'ODV.

In caso di violazione del Modello da parte dell'organo amministrativo, l'ODV provvederà ad informare l'Assemblea dei Soci che a sua volta provvederà ad assumere le iniziative ritenute più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto, valutando eventualmente anche l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari tra censura scritta a verbale e sospensione del compenso.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, l'organo amministrativo abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto da parte del personale della società delle norme di legge, del MOGC e del Codice Etico.

Qualora invece l'organo amministrativo venga a conoscenza di violazioni del MOGC o del Codice Etico poste in essere dall'ODV, provvederà a deliberarne la decadenza e a nominare un nuovo collegio. In tutti i casi è fatta salva la facoltà della società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

6.6 Sanzioni disciplinari nei confronti del Revisore Legale.

Al momento la società non è soggetta all'obbligo di organo di controllo e pertanto non ha Revisore legale, tuttavia viene previsto tale paragrafo nel caso di prossima nomina.

L'Amministratore unico qualora il Revisore legale abbia violato le disposizioni contenute nel Modello, nel rispetto delle vigenti normative e dello statuto, sentito l'ODV, adotta le misure sanzionatorie ritenute più idonee e proporzionate alla gravità dell'infrazione tra la censura scritta a verbale, la sospensione del compenso e la revoca dall'incarico.

Nei casi ritenuti gravi l'Amministratore unico convoca, per rendere opportuna informazione, l'Assemblea dei Soci.

In tutti i casi è fatta salva la facoltà della società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.